

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1667

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ACCREMAN, VENTUROLI, DIAZ LAURA, SPAGNOLI, ZOBOLI,
SULOTTO, COCCIA, ZANTI TONDI CARMEN, ABENANTE**

Presentata il 24 settembre 1964

Pene per le violazioni delle norme sul lavoro dei fanciulli e delle donne

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cronaca quotidiana informa ormai con straordinaria frequenza di infortuni sul lavoro (spesso mortali) toccati a fanciulli che non dovrebbero lavorare per difetto assoluto di età sufficiente, o che — avendo quella età — non dovrebbero essere occupati in certi lavori, o dovrebbero lavorare in particolari condizioni di sicurezza che non vengono apprestate.

Analoghi fatti avvengono — ci informa sempre più frequentemente la cronaca — anche a donne lavoratrici, adibite a lavori nei quali per legge non potrebbero essere impiegate.

Se dal dato empirico e occasionale dei resoconti di cronaca si passa a una più seria indagine presso gli Ispettorati del lavoro, ci si rende conto — dal numero di infrazioni rilevate — che il fenomeno ha raggiunto proporzioni più che allarmanti.

È inutile qui soffermarsi sulle illecite ragioni di convenienza che spingono certi datori di lavoro ad usufruire di prestazioni lavorative di fanciulli e di donne in condizioni rifiutate dalla legge. È certo però che lo sfruttamento dello stato di bisogno altrui, lucrando sul minor riconoscimento che si dà al lavoro del fanciullo o della donna, è un fatto che suscita nella coscienza pubblica aperta riprovazione; vi è in questo comportamento un così manifesto disprezzo per i riguardi dovuti alla salute e alla personalità di soggetti parti-

colarmente indifesi (fanciulli e donne), che quel sentimento pubblico appare del tutto giustificato. La riprovazione si trasforma in disgusto quando si apprende di infortuni che recano lesioni personali o morte.

La legislazione sul lavoro dei fanciulli e delle donne ha come testi fondamentali: la legge 26 aprile 1934, n. 653, modificata dalla legge 29 novembre 1961, n. 1325; e la legge 7 agosto 1936, n. 1720. In essi si stabilisce, tra l'altro, l'età di 15 anni come limite minimo per l'impiego al lavoro, con alcune eccezioni cautelate; si stabiliscono modalità particolari per l'impiego al lavoro di fanciulli e di donne; si stabiliscono alcuni divieti per l'occupazione di donne e fanciulli in determinati lavori.

Colpisce peraltro, in quelle leggi, la levità delle sanzioni comminate contro i datori di lavoro che si rendono responsabili di violazioni alle norme stabilite; i fatti vengono considerati semplici contravvenzioni, e puniti con ammende minime.

Sembra ai proponenti, invece, che la coscienza pubblica reclami — per simili reati — una punizione esemplare; e che d'altra parte una più severa penalità indurrebbe un freno sensibile al dilagare di questo fenomeno, socialmente preoccupante.

Sotto il profilo della oggettività del reato tre appaiono essere i comportamenti illeciti

più rilevanti e più gravidi di pericoli: l'impiego al lavoro di fanciulli che non hanno raggiunto il limite di età, l'impiego di fanciulli o di donne in lavori vietati dalle leggi, l'impiego di fanciulli e di donne in lavori consentiti ma senza le cautele prescritte dalla legge.

Si propone pertanto che queste violazioni siano punite con la reclusione, oltre che con la multa; e che i limiti della pena possano variare con una certa ampiezza, dato che le violazioni possono interessare uno solo, o pochi, o molti soggetti passivi.

Sotto il profilo degli interessi sociali lesi, e che si vogliono più severamente tutelare, è evidente che sono in causa principalmente la economia pubblica, che riceve un danno certo, nonché l'incolumità individuale e anche la moralità pubblica, che sono poste in pericolo. Sembra perciò che la migliore collocazione giuridico-penale della norma sia nel titolo ottavo (Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio) del libro secondo del Codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Nel Codice penale, libro secondo, titolo ottavo, capo primo, è inserito il seguente articolo:

ART. 509-bis.

*(Impiego di fanciulli e di donne
in violazione delle leggi sul lavoro)*

Chiunque impiega nel lavoro fanciulli che non abbiano raggiunto l'età richiesta dalle leggi, ovvero impiega fanciulli o donne in lavori vietati dalle leggi, ovvero impiega fanciulli o donne in lavori consentiti ma senza le cautele e le condizioni prescritte dalle leggi, è punito con la reclusione da mesi 4 a mesi 18 e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.